



BILANCIO

Il credito alle imprese alla luce delle LOM E.B.A.

di Giuseppe Rodighiero

Seminario di specializzazione

Informativa economico-finanziaria e la bancabilità delle imprese

Scopri di più

A blue rectangular banner with white text. At the top left, it says "Seminario di specializzazione". In the center, it has the title "Informativa economico-finanziaria e la bancabilità delle imprese". At the bottom right, there is a button labeled "Scopri di più".

Con Nota n. 13 del 20 luglio 2021 Banca d'Italia aveva dato attuazione agli Orientamenti dell'E.B.A. (*European Banking Authority*) del 29/05/2020 in materia di **concessione e monitoraggio dei prestiti** (ABE/GL/2020/06), che assumono il valore di **orientamenti di vigilanza**.

Entrate in vigore dal 30/06/2022, queste linee guida forniscono agli istituti bancari orientamenti e raccomandazioni nonché *best practice* in materia di erogazione e monitoraggio dell'attività creditizia, mirando a garantire che gli istituti dispongano di standard solidi e prudenti per l'assunzione, la gestione e il monitoraggio del rischio di credito e che i prestiti di nuova concessione abbiano un'elevata qualità creditizia.

Questi orientamenti cui le banche devono conformarsi, infatti, introducono **alcuni requisiti in materia di valutazione del merito creditizio** anche con riferimento alla disciplina prevista dagli articoli 18 e 20, Direttiva 2014/17/UE, ed all'articolo 8, Direttiva 2008/48/UE.

Gli orientamenti dell'E.B.A. hanno avuto l'effetto di **rendere più rigoroso e prudente l'approccio alla valutazione del merito creditizio** da parte delle banche e degli intermediari finanziari e conseguentemente anche nella concessione del credito. Ciò implica un inevitabile **impatto sulle imprese in termini di pianificazione e programmazione di medio- lungo periodo alla luce del rapporto banca-impresa** prospettato dall'E.B.A.

Il bilancio non è l'unica fonte informativa per la banca nel valutare il merito creditizio dell'impresa, ed in tal senso le linee guida dell'E.B.A. forniscono proprio una **serie di informazioni** che gli enti creditizi *"dovrebbero prendere in considerazione durante la raccolta di informazioni ai fini della valutazione del merito creditizio"* (cfr. ABE/GL/2020/06, Allegato 2 – *"Informazioni e dati per la valutazione del merito creditizio"*), segnatamente:

- informazioni sulla (e se del caso, prova della) **finalità del prestito**;
- prospetti di **bilancio individuale** e consolidato relativi ad un periodo ragionevole;
- relazione/prospetto di **anzianità dei crediti**;



- **piano aziendale** sia per il cliente che in relazione alla finalità del prestito;
- **proiezioni finanziarie**;
- **passività fiscali**;
- passività finanziarie ed **arretrati di pagamento**;
- informazioni sul rating del **credito esterno del cliente**, se del caso;
- informazioni sulle **clausole restrittive** esistenti e sul loro rispetto da parte del cliente, se del caso;
- informazioni sui *claim* che vedono coinvolta l'impresa al momento della **richiesta**;
- informazioni sulla **garanzia reale**, attestazione del suo valore, della proprietà, dell'assicurazione e della sua esigibilità;
- informazioni sulle **garanzie personali**;
- informazioni sulla **struttura proprietaria** del cliente per l'analisi ai fini antiriciclaggio.

A tal proposito, l'E.B.A. chiarisce che **ai fini della valutazione del merito creditizio delle imprese gli enti affidanti dovrebbero** (cfr. ABE/GL/2020/06, capitolo 5.2.5, paragrafo 121):

- **analizzare la posizione finanziaria** e il rischio di credito dell'impresa;
- analizzare la struttura organizzativa, il **modello di business** e la strategia aziendale;
- determinare e valutare il *credit scoring* o il *rating* interno dell'impresa;
- considerare tutti gli **impegni finanziari dell'impresa** con il sistema bancario (indicando l'ammontare accordato operativo e quello utilizzato), il suo comportamento di rimborso passato, così come altre obbligazioni (come quelle derivanti da imposte, per esempio);
- valutare la struttura dell'operazione richiesta, i **relativi termini e le condizioni** (covenant, garanzie personali di terzi e garanzie reali).

Nella **valutazione della posizione finanziaria** dell'impresa, l'E.B.A. nelle linee guida in commento indica che **nel caso di micro e piccole imprese** la banca dovrebbe tenere conto (cfr. ABE/GL/2020/06, capitolo 5.2.5, paragrafo 128):

- della **posizione finanziaria** attuale e prospettica, della fonte della **capacità di rimborso** anche in caso di possibili eventi sfavorevoli, e, se del caso, della struttura patrimoniale, del capitale circolante, del reddito e del flusso di cassa;
- del **livello di leva finanziaria**, della **distribuzione dei dividendi** e delle spese in conto capitale effettive e previste del cliente, nonché del suo ciclo di conversione di cassa in relazione alla linea di credito in esame;
- del profilo di esposizione fino alla scadenza, in relazione ai potenziali movimenti di mercato, come le esposizioni denominate in valuta estera e le esposizioni garantite da veicoli di rimborso;
- della **probabilità di “default”**, sulla base del *credit scoring* o del *rating interno*;
- dell'uso di opportune metriche e indicatori finanziari, specifici per classe di attività o per tipo di prodotto.

D'altro canto, **per le medie e grandi imprese**, nell'effettuare **l'analisi della posizione**



finanziaria dell'impresa, l'ente affidante dovrebbe considerare (cfr. ABE/GL/2020/06, capitolo 5.2.6, paragrafo 150):

- la **posizione finanziaria attuale** e prospettica, della fonte della capacità di rimborso anche in caso di possibili eventi sfavorevoli, e, se del caso, della struttura patrimoniale, del capitale circolante, del reddito e del flusso di cassa. Le voci da analizzare dovrebbero comprendere, a titolo non esaustivo, il **flusso di cassa disponibile per il servizio del debito** della linea di credito in esame;
- il **risultato netto di gestione** e della redditività, specialmente in relazione al debito gravato da interessi;
- il livello di leva finanziaria, della **distribuzione dei dividendi e delle spese in conto capitale effettive** e previste del cliente, nonché del suo ciclo di conversione di cassa in relazione alla linea di credito in esame;
- il **profilo di esposizione fino alla scadenza**, in relazione ai potenziali movimenti di mercato (ad esempio, come le esposizioni denominate in valuta estera e le esposizioni garantite da veicoli di rimborso);
- la **probabilità di default**, sulla base del *credit scoring* o del *rating* interno;
- l'uso di **opportune metriche e indicatori finanziari**, specifici per classe di attività o per tipo di prodotto.

L'analisi della sostenibilità prospettica del debito finanziario

Dalle linee guida emerge che le imprese sono chiamate ad una **puntuale pianificazione finanziaria e non solo, proprio in prospettiva futura rispetto ad un'ottica che valuta retrospettivamente il dato consuntivo**.

In tal senso, il documento in commento indica che nella valutazione del merito creditizio dell'impresa, le banche “**dovrebbero porre enfasi su una stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa futuro del cliente, e non sulla garanzia reale disponibile**. La garanzia reale non dovrebbe essere di per sé un criterio dominante per l'approvazione di un finanziamento e non può di per sé giustificare l'approvazione di un contratto di prestito” (cfr. ABE/GL/2020/06, capitolo 5.2.5, paragrafo 120 e capitolo 5.2.6, paragrafo 143).

Dunque, ai fini dell'accesso al credito le imprese **dovrebbero dotarsi di strumenti idonei** per monitorare i flussi di cassa, formalizzando piani e prospettive affidabili e coerenti. Piani che **le imprese dovrebbero essere in grado di produrre e illustrare alla banca**, ovviamente. Risultano, dunque, importanti in tal senso **strumenti quali il budget di tesoreria ed il business plan**, per esempio. Quest'ultimo, in particolare, dovrebbe indicare **la pianificazione finanziaria delle fonti di copertura** previste per affrontare la gestione operativa, **gli investimenti, gli impegni finanziari e quelli tributari**.

Sulla scorta di ciò, il documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, “*L'informativa economico-finanziaria e la bancabilità delle P.M.I.: indicazioni E.B.A.-GL LOM e spunti operativi*” del 6



Novembre 2023 nel capitolo 3 a pag. 8 evidenzia come “*nel dialogo con gli intermediari, pare quindi opportuno procedere alla riclassificazione dei bilanci, ponendo attenzione al trend storico, in relazione ai seguenti indicatori e aspetti*”, segnatamente:

- variazione del fatturato;
- **EBIT**;
- **EBITDA**;
- **CCNO**;
- PFN/EBITDA;
- DSCR;
- **leva finanziaria**;
- *interest coverage ratio*, che assume un rilievo ancor maggiore nell'attuale contesto di **aumento dei tassi di interesse.**”

Dunque, il documento di ricerca del 6 novembre 2023, una volta esaminati analiticamente gli elementi informativi che l'E.B.A. ha indicato negli orientamenti all'allegato 3 “*Metriche per la concessione e il monitoraggio del credito*”, ha **circoscritto un set di indicatori “pur non esaustivo” in linea con le tipicità delle operazioni con le quali professionisti ed imprese si trovano ad avere a che fare, fornendo una serie di utili “spunti operativi sugli aspetti minimi sui quali concentrarsi al fine di ampliare gradualmente l'informativa dell'impresa**”.

Alla luce di quanto sopra esposto, si osserva come le **metriche elencate nel documento di ricerca in questione**, risultano essere tendenzialmente in linea con le **metriche fornite dagli Orientamenti dell'E.B.A.** che gli enti e i creditori dovrebbero prendere in considerazione nell'effettuare le valutazioni del merito creditizio e il monitoraggio del rischio di credito, con riferimento ai **prestiti a microimprese, piccole, medie e grandi imprese**.

Le attuali metriche adottate dalle banche per rispondere alle attese del Regolatore in termini di declinazione della propensione al rischio (e relative metriche), dovrebbero altresì **tenere in considerazione anche di specifici “trigger event”** che dimostrino la **dubbia esigibilità dei flussi di cassa** attesi al servizio del debito.

Il documento di ricerca del Consiglio Nazionale in commento chiarisce, infatti, che “**è necessario anche verificare l'andamento di alcuni trigger solitamente monitorati dagli istituti di credito** in relazione all'andamento delle controparti al fine di rilevare una possibile perdita di equilibrio economico-finanziario”, specificatamente (Cfr. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Fondazione Nazionale dei Commercialisti,



“L’informativa economico-finanziaria e la bancabilità delle P.M.I.: indicazioni E.B.A.-GL LOM e spunti operativi”, Novembre 2023, pag. 9):

- debiti **scaduti nei confronti dei dipendenti** e/o tributari e previdenziali;
- significativa diminuzione di **cash flows futuri**;
- rapporto PFN / EBITDA > 6;
- ultimi **due bilanci in perdita**;
- DSCR < 1,1;
- riduzione del **fatturato superiore al 30%** rispetto all’esercizio precedente;
- riduzione del **patrimonio netto superiore al 50%** rispetto all’esercizio precedente.”

Quanto sopra comporta che la **valutazione del merito creditizio** dell’impresa si dovrebbe basare su metriche e parametri specifici, con indicatori economici - patrimoniali, finanziari e di rischio sui quali possano essere implementate analisi di sensibilità.

Sul punto, l’E.B.A. (cfr. ABE/GL/2020/06, capitolo 5.2.6, paragrafo 156) insiste molto sul fatto che le banche, prima di affidare un’impresa, dovrebbero effettuare una **valutazione di sostenibilità della posizione finanziaria netta**, quindi della capacità di rimborso futura (che si sostanzia nella valutazione dei cash flow prospettici al servizio del debito) in presenza di scenari avversi, tenendo conto di **eventi di mercato** e quelli **non correlati al rischio di mercato complessivo**.

Maggiori approfondimenti sul tema verranno trattati in occasione del seminario di specializzazione “[Informativa economico-finanziaria e la bancabilità delle imprese](#)”.